

**ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" ALL'ATTO N.7509 DI RACCOLTA**

**STATUTO**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE**

La denominazione della società è "UNDO S.r.l." (la "Società").

**ARTICOLO 2. OGGETTO**

2.1 La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- la sottoscrizione, l'acquisizione, la gestione, la vendita e il possesso di qualsiasi strumento finanziario, l'acquisto di partecipazioni in qualsivoglia società o ente commerciale, industriale, finanziaria, o immobiliare, esistente o da costituirsi, la partecipazione, diretta o indiretta, alla costituzione, amministrazione e al controllo di qualsivoglia società attraverso qualsivoglia modalità, ivi incluso attraverso la costituzione di nuove società, apporti, sottoscrizioni, fusioni, acquisizioni o scambi di valori mobiliari, obbligazioni, diritti o beni sociali;

- la fornitura di servizi, inclusa l'assistenza in materia finanziaria a beneficio delle società Controllate e delle società nella quali la Società detiene una partecipazione diretta o indiretta, nonché delle società in cui le società che la Controllano, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione diretta o indiretta;

- la concessione di prestiti, finanziamenti e garanzie alle società Controllate e alle società facenti parte del medesimo gruppo societario, escluse le attività riservate per Legge;

- la fornitura di servizi amministrativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) servizi di elaborazione dati, connessi alla gestione amministrativa e contabile; (ii) servizi di organizzazione e gestione dell'attività d'impresa; (iii) servizi di tesoreria, come la gestione degli incassi e pagamenti, e di pianificazione finanziaria; (iv) gestione delle risorse umane; (v) servizi tecnico/economici, come lo studio, la pianificazione, la progettazione e l'assistenza nello sviluppo di iniziative e progetti di ogni genere; (vi) servizi informatici, telematici e tecnologici di ogni genere; ect.;

e, in generale, il compimento di qualsivoglia operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare o mobiliare, connessa direttamente o indirettamente con l'oggetto di cui sopra o che risulta necessaria per promuovere lo sviluppo degli affari sociali.

2.2 La Società può altresì compiere tutte le operazioni su titoli, su immobili, commerciali, industriali e finanziarie che si rendano necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società avrà inoltre la facoltà di contrarre ipoteche passive e linee di credito, concedere finanziamenti e garanzie reali e personali (tipiche e

atipiche), anche a favore di terzi, nella misura in cui siano funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale della Società. La Società avrà altresì la facoltà di costituire e/o acquisire partecipazioni in altre società ed enti aventi oggetto analogo, affine o connesso a quello della Società stessa e di assicurare il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti ai quali partecipa ai quali potrà anche concedere finanziamenti e garanzie. La Società non è autorizzata a svolgere alcuna attività limitata per disposizione di Legge, né a prestare alcun servizio riservato a professionisti iscritti a speciali ordini professionali (albi professionali), nonché qualsiasi altra attività finanziaria nei confronti del pubblico.

### **ARTICOLO 3. DURATA**

La durata della Società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemila sessanta (2060) e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dei Soci.

### **ARTICOLO 4. DEFINIZIONI**

Oltre a qualsiasi altro termine definito altrove nel presente statuto, i seguenti termini avranno, ai fini dello stesso, il seguente significato salvo quanto espressamente altrimenti definito o salvo il contesto richieda chiaramente il contrario:

- "Cambio Partecipativo di Cassian" indica qualsiasi variazione del seguente assetto proprietario del capitale sociale del Socio Cassian:

. una quota rappresentativa di 1/3 (un terzo) del capitale sociale del Socio Cassian di titolarità del Sig. Umberto Deodati o di una società di diritto italiano interamente partecipata (ed i cui diritti di voto nella relativa assemblea dei soci siano esercitabili) dal medesimo;

. una quota rappresentativa di 1/3 (un terzo) del capitale sociale del Socio Cassian di titolarità del Sig. Giuseppe Monaco o di una società di diritto italiano interamente partecipata (ed i cui diritti di voto nella relativa assemblea dei soci siano esercitabili) dal medesimo; e

. una quota rappresentativa di 1/3 (un terzo) del capitale sociale del Socio Cassian di titolarità del Sig. Daniele Pistoia o di una società di diritto italiano interamente partecipata (ed i cui diritti di voto nella relativa assemblea dei soci siano esercitabili) dal medesimo;

- "Cessionario Consentito" indica qualsiasi persona giuridica che sia, direttamente o indirettamente, interamente partecipata (ed i cui diritti di voto nella relativa assemblea dei soci siano esercitabili) da un Socio;

- "Comunicazione di Drag" ha il significato di cui al paragrafo 13.2;

- "Comunicazione di Esercizio" ha il significato di cui al paragrafo 14.3;

- "Comunicazione di Tag" ha il significato di cui al

paragrafo 12.2;

- "Criteri di Idoneità" indica, con riferimento al Diritto di Prelazione e al Diritto di Prima Offerta, la circostanza che l'acquirente Terzo o, a seconda dei casi, il co-investitore sia un operatore di investimento professionale di riconosciuta serietà e che non sia inserito in alcuna lista nera ai fini antiriciclaggio;

- "Data del Closing del Drag Along" ha il significato di cui al paragrafo 13.3;

- "Data del Closing del Tag Along" ha il significato di cui al paragrafo 12.5;

- "Diritto di Prelazione" ha il significato di cui al paragrafo 10.1;

- "Diritto di Prima Offerta" ha il significato di cui al paragrafo 11.1;

- "Diritto di Tag Along" ha il significato di cui al paragrafo 12.3;

- "EBITDAR" indica gli utili prima dei proventi finanziari e delle spese, delle tasse, delle svalutazioni, degli ammortamenti e dei canoni di locazione per contratti di locazione (e.g. leasing);

- "Esperto" indica (i) la filiale o la controllata italiana di una qualsiasi delle società di revisione cosiddette "Big Four" (i.e. Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young e KPMG), con sede a Milano, scelta di comune accordo dai Soci; o (ii) nel caso in cui i Soci non dovessero raggiungere un accordo sulla società da nominare come Esperto entro dieci (10) Giorni Lavorativi da quando uno di essi ne faccia richiesta, o tutte le suddette società non dovessero essere in grado o non volessero essere nominate entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla richiesta dei Soci, o diventassero successivamente incapaci o non volessero completare il loro incarico e i Soci non si accordassero sulla sostituzione entro i successivi dieci (10) Giorni Lavorativi, la società di revisione contabile internazionale indipendente (succursale o filiale italiana) o, qualora nessuna società di revisione contabile internazionale indipendente (succursale o controllata italiana) accetti o sia in grado di svolgere i servizi richiesti, la società di revisione contabile iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti, che sarà designata dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta del Socio più diligente anche per conto dell'altro Socio, restando inteso che: (a) il team di tale revisore che agirà in qualità di Esperto non dovrà aver avuto alcun rapporto con uno dei Soci che possa compromettere la sua indipendenza nei due (2) anni precedenti; (b) l'Esperto così nominato agirà in qualità di esperto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1349, primo comma, e 1473 del codice civile (ma con esclusione del suo mero arbitrio); (c) l'Esperto consentirà a ciascun Socio di

esporre in modo esauriente le proprie ragioni e obiezioni;

(d) l'Esperto fornirà spiegazioni ragionevolmente dettagliate della propria determinazione; (e) l'Esperto, fermo il proprio obbligo di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e ai registri del Gruppo e, nella misura necessaria, alle funzioni apicali e manageriali del Gruppo; e (f) la determinazione che dovrà essere resa dall'Esperto entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla sua nomina, sarà definitiva e vincolante per i Soci e non sarà soggetta ad impugnazione;

- "Evento di Attivazione dell'Opzione Call" ha il significato di cui al paragrafo 14.1;
- "Evento di Exit" indica una Quotazione o un Processo di Vendita;
- "Finanziamento di Emergenza" indica qualsiasi conferimento obbligatorio di capitale (anche ai sensi degli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile) e/o qualsiasi altra fonte di finanziamento finalizzata a ripianare le perdite maturate, a rimediare ad una situazione di difficoltà o che possa essere richiesta come rimedio a una carenza di liquidità che impedisca alla Società o a qualsiasi sua società Controllata di adempiere regolarmente a qualsiasi obbligo di pagamento;
- "Fondatori" ha il significato di cui al paragrafo 20.1;
- "Giorno Lavorativo" indica un giorno che non è un sabato, una domenica o un giorno festivo a Roma, Milano (Italia);
- "Gravame" indica:
  - . qualsiasi diritto di terzi, compreso il diritto di opzione, il diritto di acquisto, il diritto di prelazione, il diritto di compensazione o altri accordi in base ai quali il denaro o i crediti nei confronti di, o a beneficio di, qualsiasi Soggetto possono essere impiegati o compensati in modo da ottenere l'estinzione di qualsiasi somma dovuta a qualsiasi Persona;
  - . qualsiasi pignoramento, sequestro, usufrutto, pegno o altro diritto reale, a seconda del contesto;
- "Gruppo" indica la Società e le sue società partecipate;
- "Investitore Sollecitato" ha il significato di cui al paragrafo 11.2b);
- "Legge" indica qualsiasi legge, codice, ordinanza, decreto, norma o regolamento che sia vincolante per la Persona a cui si fa riferimento nel contesto in cui tale termine viene utilizzato;
- "Mandato Congiunto" ha il significato di cui al paragrafo 28.2;
- "Opzione Call" ha il significato di cui al paragrafo 14.1;
- "Offerta in Prelazione" ha il significato di cui al paragrafo 10.2;
- "Parte Originaria" ha il significato di cui al paragrafo 8.3;
- "Periodo di Accettazione" ha il significato di cui al paragrafo 10.3a);

- "Periodo di Esercizio dell'Opzione Call" ha il significato di cui al paragrafo 14.2;
- "Periodo di Lock-Up" ha il significato di cui al paragrafo 9.1;
- "Persona" indica qualsiasi persona fisica, società, impresa, società in nome collettivo o in accomandita semplice, joint venture, società di capitali, impresa individuale, associazione, trust, ente governativo, agenzia o istituzione di un governo, o qualsiasi altra organizzazione o ente, pubblico o privato;
- "Prezzo dell'Opzione Call" ha il significato di cui al paragrafo 14.2;
- "Prezzo Minimo " indica il fair market value pari al corrispettivo che una terza parte in buona fede pagherebbe in una ordinaria transazione a valore di mercato per l'acquisto della Quota del Socio Cassian, su base indipendente, determinato in conformità alle appropriate metodologie applicabili nell'ambito di operazioni dello stesso tipo per società operanti nello stesso settore a quello della Società, senza tenere conto di alcun sconto di minoranza o premio di maggioranza;
- "Prezzo Offerto" ha il significato di cui al paragrafo 10.3c);
- "Prima Offerta" ha il significato di cui al paragrafo 11.3;
- "Procedura di Exit" ha il significato di cui al paragrafo 28.1;
- "Processo di Vendita" indica il Trasferimento a uno o più Terzi di una quota che rappresenta la maggioranza del capitale sociale della Società o la sua totalità;
- "Quota" indica qualsiasi quota rappresentativa del capitale sociale della Società, compresi i relativi diritti;
- "Quota in Vendita" ha il significato di cui al paragrafo 11.1;
- "Quota Oggetto di Drag" ha il significato di cui al paragrafo 13.2;
- "Quota Oggetto di Tag" ha il significato di cui al paragrafo 12.3;
- "Quota Rilevante" ha il significato di cui al paragrafo 10.1;
- "Quotazione" indica un'offerta pubblica iniziale e la quotazione di titoli azionari della Società su un mercato regolamentato;
- "Risposta Tag" ha il significato di cui al paragrafo 12.4;
- "Società" ha il significato di cui all'articolo 1;
- "Soci" indica, collettivamente, tutti i soci della Società;
- "Socio" indica ciascun socio della Società;
- "Socio Axiom" indica Axiom Energy Alpha S.à r.l. Axiom Energy Alpha S.à r.l.;
- "Socio Cassian" indica Cassian S.r.l.;
- "Territorio" indica il territorio degli stati membri

dell'Unione Europea;

- "Terzo" ha il significato di cui al paragrafo 10.1;

- "Trasferimento" indica qualsiasi atto, accordo o pattuizione, con o senza corrispettivo (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi vendita, permuta, conferimento di capitale, distribuzione in natura di dividendi o riserve di capitale, costituzione o escussione di pegni o altre garanzie, vendite o cessioni forzate, concessione di qualsiasi diritto di proprietà effettiva, fusioni, scissioni, contratti preliminari, opzioni, contratti a prestazioni differite, donazioni, conferimenti in un "fondo patrimoniale", in una "comunione" o in una fiduciaria) che direttamente o indirettamente comportino il trasferimento (anche temporaneo e/o su base fiduciaria) di, o l'impegno a trasferire, o la restrizione a trasferire (anche temporaneamente e/o su base fiduciaria) la proprietà (compresa la nuda proprietà) o qualsiasi diritto su, o relativo a, qualsiasi partecipazione a una Persona diversa da quella che precedentemente possedeva tali partecipazioni. I termini "trasferimento", "trasferito", "trasferente", "cedente" e "cessionario" utilizzati nel presente statuto hanno un significato coerente con quello di "Trasferimento";

- "Valore di Mercato Scontato" indica il valore di mercato del Gruppo scontato del ventidue per cento (22%), da calcolarsi come segue:

a) il minore tra (x) il Prezzo Minimo e (y) l'EBITDAR calcolato sulla base dell'ultimo conto economico previsionale consolidato del Gruppo approvato dal consiglio di amministrazione della Società con riferimento all'esercizio rilevante moltiplicato per 10 (dieci), se lo scostamento del suddetto EBITDAR dal relativo valore target riflesso nel piano industriale concordato tra i Soci è più negativo di -5% (meno cinque per cento);

ovvero

l'EBITDAR calcolato sulla base dell'ultimo conto economico previsionale consolidato del Gruppo approvato dal consiglio di amministrazione della Società con riferimento all'esercizio rilevante moltiplicato per il seguente multiplo:

. 12 (dodici), se lo scostamento del suddetto EBITDAR dal relativo valore target riflesso nel piano industriale concordato tra i Soci è compreso tra -5% (meno cinque per cento) e 15% (quindici per cento);

. 13 (tredici), se lo scostamento del suddetto EBITDAR dal relativo valore target riflesso nel piano industriale concordato tra i Soci è compreso tra oltre il 15% (quindici per cento) e il 25% (venticinque per cento);

. 14 (quattordici), se lo scostamento del suddetto EBITDAR dal relativo valore target riflesso nel piano industriale concordato tra i Soci è superiore al 25% (venticinque per cento);

meno

b) la posizione finanziaria netta consolidata (nella composizione concordata in separati accordi stipulati per iscritto tra tutti i Soci) alla data di calcolo, al netto del debito relativo agli asset costruiti o in costruzione e non ancora entrati in esercizio - e conseguentemente non ancora in grado di produrre ricavi dalla vendita di energia, del debito derivante da contratti leasing e di qualsiasi altro debito non incluso nel calcolo dell'EBITDAR.

#### **ARTICOLO 5. SEDE DELLA SOCIETA' E DOMICILIO DEI SOCI E DEGLI ORGANI SOCIALI E LIBRI SOCIALI**

5.1 La Società ha sede nel comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

5.2 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie, recapiti e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede nell'ambito del comune indicato al paragrafo 5.1.

5.3 L'istituzione o la soppressione della sede in un comune diverso da quello indicato al paragrafo 5.1 richiede una modifica dello statuto.

5.4 Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, il loro indirizzo di posta elettronica o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste da questo statuto o comunque da effettuarsi dalla Società a tali soggetti, si intende corrispondente all'indirizzo di posta, indirizzo di posta elettronica o altro recapito da essi comunicato alla Società e risultante dal registro delle imprese.

#### **CAPO II**

#### **CAPITALE SOCIALE E ALTRE RISORSE FINANZIARIE**

#### **ARTICOLO 6. CAPITALE SOCIALE**

6.1 Il capitale sociale della Società è pari a Euro 10.360.000,00 (diecimilionitrecentosessantamila).

6.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e, in particolare, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione presso la Società del corrispondente importo in denaro.

6.3 I versamenti dovuti e non integralmente eseguiti alla sottoscrizione delle Quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che lo stesso reputa convenienti, in conformità a quanto previsto nella delibera assembleare in cui tali pagamenti sono previsti.

6.4 Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale sociale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui l'aumento è deliberato.

#### **ARTICOLO 7. ALTRE RISORSE FINANZIARIE**

7.1 La Società potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o ad altro titolo, con o senza obblighi di rimborso, e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della Legge applicabile, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico e i finanziamenti da parte di soggetti diversi dalle banche.

7.2 E' attribuita alla competenza dei Soci, con decisione da assumere con delibera assembleare, l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.

### **CAPO III**

#### **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

#### **ARTICOLO 8. LIMITI AI TRASFERIMENTI**

8.1 Ciascun Socio avrà il diritto di Trasferire la propria Quota a qualsiasi terzo o Cessionario Consentito solo nella sua interezza (cioè non sono consentiti trasferimenti parziali) e solo in conformità alle disposizioni (e dopo aver rispettato le procedure) di cui al presente Capo III. Qualsiasi Trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni del presente Capo III non avrà l'effetto di trasmettere al cessionario la qualità di socio della Società. In tal caso, il cessionario (a) non potrà esercitare i diritti connessi alle Quote e (b) non avrà il diritto di Trasferire la Quota con efficacia nei confronti della Società.

8.2 Le limitazioni al Trasferimento di Quote stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 non si applicheranno in caso di Trasferimenti Consentiti.

8.3 Se una Persona sta per cessare di essere un Cessionario Consentito, il Socio Axiom o il Socio Cassian, a seconda dei casi, (la "Parte Originaria") farà sì che tale Persona, senza indugio e prima che lo stesso abbia cessato di essere un Cessionario Consentito, si impegni a:

a) comunicare per iscritto alla Società, al Socio Axiom e al Socio Cassian che tale evento sta per verificarsi; e  
b) prontamente, e in ogni caso entro e non oltre i venti (20) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione di cui sopra, Trasferire la Quota in questione alla Parte Originaria o ad altri Cessionari Consentiti, come designati dalla Parte Originaria.

8.4 A partire dalla data in cui tale Persona cessa di essere un Cessionario Consentito e a meno che e fino a quando le Quote precedentemente possedute dal Cessionario Consentito non vengano ritrasferite alla Parte Originaria, o ad un altro Cessionario Consentito designato dalla Parte Originaria, i

diritti particolari connessi alle relative Quote ai sensi del presente statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti particolari del Socio Cassian previsti dai paragrafi 17.5 e 22.6 con riferimento ai quorum deliberativi assembleari e consiliari e dal paragrafo 20.1 con riferimento ai diritti di designazione dei consiglieri) saranno sospesi.

8.5 Ogni Socio si impegna a non Trasferire, ed a non tentare di Trasferire, la propria Quota se non in conformità con il presente Capo III.

#### **ARTICOLO 9. DIVIETO DI TRASFERIMENTO**

9.1 Nessuno dei Soci avrà diritto di Trasferire la propria Quota sino al 9 febbraio 2029 (il "Periodo di Lock-Up").

9.2 Fermo restando quanto sopra, i Soci convengono che, durante il Periodo di Lock-Up, saranno consentiti i seguenti Trasferimenti: (i) qualsiasi Trasferimento indiretto mortis causa delle Quote a beneficio di eventuali eredi legittimi o testamentari, e, in ogni caso, (ii) qualsiasi Trasferimento previsto da separati accordi stipulati per iscritto tra tutti i Soci.

#### **ARTICOLO 10. PRELAZIONE**

10.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, qualora (dopo la scadenza del Periodo di Lock-Up) il Socio Cassian intenda Trasferire la propria Quota (la "Quota Rilevante") a un terzo che non sia un Cessionario Consentito (il "Terzo"), al Socio Axiom sarà concesso un diritto di prelazione per l'acquisizione di tale Quota Rilevante ai sensi del presente articolo 10 (il "Diritto di Prelazione"). In tale contesto, e ai fini della sollecitazione di offerte da parte di terzi, il Socio Cassian:

a) potrà sollecitare solo (una) 1 Persona in un determinato esercizio sociale, a condizione che tale Persona soddisfi i Criteri di Idoneità e che non venga organizzata alcuna procedura competitiva di selezione;

b) dovrà comunicare tempestivamente, in anticipo e per iscritto, al Socio Axiom l'identità o la denominazione sociale della Persona che il Socio Cassian intende sollecitare;

c) sarà autorizzato a fornire alla Persona sollecitata qualsiasi informazione relativa al Gruppo e alle sue attività rilevanti e a svolgere la due diligence solo a condizione che la Persona sollecitata stipuli con la Società e il Socio Cassian un accordo di riservatezza conforme alle migliori prassi e agli standard di mercato, che si applichi non solo alle informazioni che verranno scambiate ma anche all'esistenza delle trattative in corso.

10.2 Fermo restando quanto precede e al fine di consentire al Socio Axiom di esercitare il proprio Diritto di Prelazione, il Socio Cassian invierà una comunicazione scritta al Socio Axiom con la quale il Socio Cassian dovrà presentare

un'offerta irrevocabile e vincolante (l'"Offerta in Prelazione") per la vendita della Quota Rilevante.

10.3 A pena di invalidità ed inefficacia, l'Offerta in Prelazione:

a) dovrà prevedere un termine di accettazione da parte del Socio Axiom, ai sensi del paragrafo 10.2 che precede, per un periodo di almeno trenta (30) Giorni Lavorativi successivi alla data di consegna dell'Offerta in Prelazione (il "Periodo di Accettazione");

b) non dovrà essere soggetta a condizioni, salvo eventuali autorizzazioni (come le autorizzazioni antitrust o altre autorizzazioni governative o regolamentari) richieste dalle Leggi applicabili;

c) dovrà specificare (i) l'entità della Quota Rilevante (che dovrà rappresentare la totalità, e non meno, della totalità della Quota posseduta dal Socio Cassian), (ii) l'identità o la denominazione sociale del Terzo, e (iii) il prezzo della Quota Rilevante offerto dal Terzo e i relativi criteri di calcolo (il "Prezzo Offerto");

d) dovrà indicare eventuali altri termini e condizioni applicabili al Trasferimento della Quota Rilevante, comprese le dichiarazioni e garanzie offerte dal Socio Cassian, i relativi obblighi di indennizzo e la data e il luogo previsti per il Trasferimento;

e) dovrà includere, in allegato, copia di qualsiasi offerta di Trasferimento ricevuta dal Terzo o, in ogni caso, la bozza (in formato per la firma) del contratto di Trasferimento tra il Socio Cassian e il Terzo;

f) dovrà prevedere che: (A) la scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento dovrà essere stipulata, salvo diverso accordo tra i Soci, il trentesimo (30°) Giorno Lavorativo successivo alla data di accettazione dell'Offerta in Prelazione o, se successivo e qualora tale Trasferimento fosse soggetto a eventuali condizioni sospensive ai sensi del paragrafo 10.3b) che precede che riguardino il Socio Axiom, trenta (30) Giorni Lavorativi dopo la data in cui l'ultima di tali condizioni sospensive sia soddisfatta, in ogni caso in un luogo in Italia (necessariamente a Roma o Milano) e dinanzi a un notaio italiano designato dal Socio Axiom e comunicato per iscritto al Socio Cassian almeno cinque (5) Giorni Lavorativi precedenti la data della stipula della scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento; e (B) alla data prevista per il Trasferimento, i Soci stipuleranno un atto notarile di cessione al fine di Trasferire al Socio Axiom la piena titolarità della Quota Rilevante, e il Socio Axiom pagherà il Prezzo Offerto per intero e tramite bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili; e

g) conterrà la conferma che il Terzo soddisfi i Criteri di Idoneità, fornendo ragionevole prova di ciò.

10.4 Il Socio Axiom potrà accettare l'Offerta in Prelazione fornendo al Socio Cassian una comunicazione scritta in tal senso entro la data di scadenza del Periodo di Accettazione.

10.5 Nel caso in cui l'Offerta in Prelazione fosse accettata (entro o alla data di scadenza del Periodo di Accettazione), alla ricezione da parte del Socio Cassian dell'accettazione da parte del Socio Axiom, si riterrà che i Soci abbiano automaticamente stipulato un accordo per la vendita da parte del Socio Cassian al Socio Axiom della Quota Rilevante alle condizioni stabilite nell'Offerta in Prelazione.

10.6 Nel caso in cui l'Offerta in Prelazione non venisse accettata entro la data di scadenza del Periodo di Accettazione:

a) l'Offerta in Prelazione decadrà automaticamente e sarà priva di vigore ed efficacia; e

b) il Socio Cassian avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire la Quota Rilevante al Terzo indicato nell'Offerta in Prelazione agli stessi termini e condizioni (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il Prezzo Offerto) ivi indicati, a condizione che (x) non sia stata ancora avviata una Procedura di Exit, nel qual caso, il Socio Cassian sarà tenuto a Trasferire la Quota Rilevante necessariamente nell'ambito della Procedura di Exit avviata, (y) che il perfezionamento di tale Trasferimento avvenga entro sessanta (60) Giorni Lavorativi dalla scadenza della relativa Offerta in Prelazione e (z) che il Terzo si impegni per iscritto a rispettare gli obblighi del Socio Cassian di cui al presente articolo 10 e agli articoli 12, 13 e 28 del presente statuto alla data di perfezionamento del predetto Trasferimento o prima di tale data. Resta inteso che, qualora la Quota Rilevante non venga Trasferita al Terzo indicato nell'Offerta in Prelazione entro sessanta (60) Giorni Lavorativi dalla scadenza della relativa Offerta in Prelazione, l'intera procedura di cui al presente articolo 10 dovrà essere ripetuta.

#### **ARTICOLO 11. DIRITTO DI PRIMA OFFERTA**

11.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, qualora (dopo la scadenza del Periodo di Lock-Up) il Socio Axiom desideri Trasferire la propria Quota (la "Quota in Vendita") a un Terzo, il Socio Cassian avrà il diritto di presentare una prima offerta per l'acquisto della Quota in Vendita ai sensi del presente articolo 11 (il "Diritto di Prima Offerta").

11.2 Al fine di consentire al Socio Cassian di esercitare il proprio Diritto di Prima Offerta, il Socio Axiom comunicherà per iscritto al Socio Cassian la propria intenzione di Trasferire la Quota in Vendita a un Terzo. In tale contesto, e al fine di sollecitare le offerte da parte di terzi, il Socio Cassian:

a) potrà sollecitare solo (una) 1 Persona in un determinato

esercizio, a condizione che tale Persona soddisfi i Criteri di Idoneità e che non venga organizzata alcuna procedura competitiva di selezione;

b) dovrà comunicare tempestivamente, in anticipo e per iscritto, al Socio Axiom l'identità o la denominazione sociale della Persona che il Socio Cassian intende sollecitare (l'"Investitore Sollecitato");

c) sarà autorizzato a fornire alla Persona sollecitata qualsiasi informazione relativa al Gruppo e alle sue attività rilevanti e a svolgere la due diligence solo a condizione che la Persona sollecitata stipuli con la Società e il Socio Cassian un accordo di riservatezza conforme alle migliori prassi e agli standard di mercato, che copra non solo le informazioni che verranno scambiate ma anche l'esistenza delle trattative in corso.

11.3 Entro centoventi (120) giorni di calendario dalla consegna della comunicazione scritta di cui al paragrafo 11.1 che precede, il Socio Cassian avrà il diritto (ma non l'obbligo) di presentare un'offerta irrevocabile e vincolante (la "Prima Offerta") per l'acquisto della Quota in Vendita in nome e per conto proprio e senza il coinvolgimento diretto o indiretto di alcun partner e/o co-investitore diverso dall'Investitore Sollecitato. Nel caso in cui il Socio Cassian richieda o ottenga l'effettivo supporto finanziario di qualsiasi partner e/o co-investitore in relazione alla presentazione di una Prima Offerta diverso dall'Investitore Sollecitato, il Socio Cassian sarà immediatamente impossibilitato ad esercitare il Diritto di Prima Offerta e il Socio Axiom avrà automaticamente il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire la Quota in Vendita a qualsiasi terzo ai sensi del paragrafo 11.7 lettere a) e b).

11.4 A pena di nullità ed inefficacia, la Prima Offerta:

a) dovrà prevedere un termine di accettazione da parte del Socio Axiom per un periodo di almeno sessanta (60) Giorni Lavorativi successivi alla data di consegna;

b) non dovrà essere soggetta a condizioni, salvo eventuali autorizzazioni antitrust che potrebbero essere richieste dalle Leggi applicabili;

c) dovrà specificare (i) l'equity value dell'intero capitale sociale della Società e i relativi criteri di calcolo e (ii) l'importo del prezzo di acquisto della Quota in Vendita sulla base del suddetto equity value;

d) dovrà contenere la conferma che il Socio Cassian agisce per proprio conto o, se del caso, con il coinvolgimento dell'Investitore Sollecitato; in tal caso, dovrà contenere anche la conferma che l'Investitore Sollecitato soddisfa i Criteri di Idoneità, fornendone ragionevole prova;

e) dovrà includere, in allegato, adeguate prove documentali della capacità finanziaria del Socio Cassian di pagare il prezzo di acquisto offerto;

f) dovrà prevedere che: (A) la scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento sarà stipulata, salvo diverso accordo tra i Soci, il trentesimo (30°) Giorno Lavorativo successivo alla data di adesione alla Prima Offerta (la cui scadenza potrebbe essere prorogata di ulteriori trenta (30) Giorni Lavorativi su richiesta del Socio Cassian motivata dalla necessità di ottenere il consenso dei finanziatori in relazione ad eventuali clausole di cambio di controllo previste in qualsiasi contratto di finanziamento che verrebbero attivate dalla cessione della Quota in Vendita) o, se successivo e qualora il Trasferimento fosse soggetto ad eventuali condizioni sospensive ai sensi del paragrafo 11.4b) che precede, quarantacinque (45) Giorni Lavorativi successivi alla data di avveramento di tali condizioni sospensive, in ogni caso in un luogo in Italia (necessariamente Roma o Milano) e dinanzi a un notaio italiano designato dal Socio Cassian e comunicato per iscritto al Socio Axiom almeno otto (8) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la stipula della scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento (fermo restando che, qualora il Socio Cassian non comunichi al Socio Axiom i dettagli di tale luogo in Italia o di tale notaio entro tale termine di otto (8) Giorni Lavorativi, tale luogo e tale notaio saranno designati dal Socio Axiom e comunicati al Socio Cassian entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo precedente la data fissata per la stipula della scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento); e (B) alla data fissata per il Trasferimento, i Soci stipuleranno un atto notarile di cessione al fine di Trasferire al Socio Cassian la piena titolarità della Quota in Vendita e il Socio Cassian pagherà per intero il prezzo di acquisto offerto e tramite bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili; e

g) non potrà includere alcuna dichiarazione o garanzia del Socio Axiom ulteriore rispetto a quelle secondo cui: (A) il Socio Axiom ha la piena ed esclusiva proprietà della Quota in Vendita e può disporne liberamente; e (B) la Quota in Vendita è libera da qualsiasi Gravame.

11.5 Il Socio Axiom potrà accettare la Prima Offerta fornendo al Socio Cassian una comunicazione scritta in tal senso entro e non oltre il termine indicato nel paragrafo 11.4a) di cui sopra.

11.6 Nel caso in cui una Prima Offerta (x) sia stata tempestivamente presentata dal Socio Cassian ai sensi del paragrafo 11.4 e (y) venga accettata dal Socio Axiom entro la data di scadenza del periodo di accettazione di cui al paragrafo 11.5, al momento della ricezione da parte del Socio Cassian dell'accettazione da parte del Socio Axiom, si riterrà stipulato un contratto di vendita della Quota in Vendita da parte del Socio Axiom al Socio Cassian ai termini e alle condizioni di cui alla Prima Offerta.

11.7 Nel caso in cui (x) nessuna Prima Offerta venga presentata tempestivamente ai sensi del paragrafo 11.4 o (y) una Prima Offerta tempestivamente presentata sia espressamente rifiutata dal Socio Axiom o non accettata da quest'ultimo prima della data di scadenza del periodo di accettazione di cui al paragrafo 11.5:

a) la Prima Offerta decadrà automaticamente e sarà priva di vigore ed efficacia;

b) il Socio Axiom avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire la Quota in Vendita a terzi, a condizione che (x) la sottoscrizione di accordi vincolanti relativi a tale Trasferimento avvenga entro nove (9) mesi dalla scadenza o dal rifiuto della Prima Offerta da parte del Socio Axiom (dopodiché si ripeterà la procedura di cui al presente articolo 11), (y) che il prezzo di acquisto offerto da un eventuale acquirente terzo (che dovrà necessariamente essere espresso in denaro) sia superiore di almeno il sei per cento (6%) rispetto al prezzo di acquisto indicato nella Prima Offerta; e

c) il Socio Cassian e i suoi soci, diretti e indiretti, dovranno cooperare efficacemente e in buona fede con il Socio Axiom (e, nei rispettivi limiti di capacità e controllo, dovranno fare in modo che il management della Società cooperi efficacemente e in buona fede con il Socio Axiom) per consentire e garantire che il processo di vendita della Quota in Vendita sia condotto in modo efficiente, regolare e ordinato (anche in relazione alla predisposizione di un eventuale processo di vendita competitivo, l'allestimento e il popolamento di data room virtuali in relazione a qualsiasi processo di indagine di due diligence e l'organizzazione di presentazioni del management e colloqui con qualsiasi potenziale acquirente), a condizione che il/i potenziale/i acquirente/i terzo/i si assuma/no obblighi di riservatezza conformi agli standard di mercato.

## **ARTICOLO 12. DIRITTO DI CO-VENDITA**

12.1 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 e salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13, qualora il Socio Axiom intenda effettivamente Trasferire la Quota in Vendita ad un acquirente Terzo, se del caso, selezionato ad esito dell'esperimento della procedura di Prima Offerta, il Socio Cassian avrà la facoltà di esercitare il diritto di co-vendita rispetto a tale Trasferimento ai sensi del presente articolo 12.

12.2 In tal caso, il Socio Axiom invierà al Socio Cassian una comunicazione scritta contenente i termini e le condizioni del Trasferimento proposto, ivi compresi la denominazione sociale dell'acquirente Terzo, la Quota in Vendita, il prezzo offerto dall'acquirente Terzo per la Quota in Vendita e i termini, le condizioni e le modalità della vendita e del pagamento del prezzo (la "Comunicazione di Tag").

12.3 Alla ricezione della Comunicazione di Tag, il Socio Cassian avrà il diritto di richiedere che l'acquirente Terzo acquisti la totalità (e non meno della totalità) della sua Quota (la "Quota Oggetto di Tag"), allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni applicabili alla vendita della Quota in Vendita da parte del Socio Axiom, come indicato nella Comunicazione di Tag (il "Diritto di Tag Along").

12.4 Al fine di esercitare il proprio Diritto di Tag Along, il Socio Cassian dovrà comunicare per iscritto (la "Risposta Tag") al Socio Axiom, entro e non oltre i venti (20) Giorni Lavorativi successivi alla Comunicazione di Tag, la propria intenzione di esercitare il Diritto di Tag Along. Nel caso in cui tale termine decada senza che il Socio Cassian abbia presentato tempestivamente la Risposta Tag, il Diritto di Tag Along sarà considerato non esercitato e decaduto e il Socio Axiom avrà il diritto di procedere alla vendita della Quota in Vendita all'acquirente Terzo.

12.5 Nel caso in cui il Diritto di Tag Along sia regolarmente esercitato, il Socio Axiom sarà legittimato a Trasferire la Quota in Vendita solo a condizione che l'acquirente Terzo perfezioni l'acquisto della Quota in Vendita contestualmente al Trasferimento della Quota Oggetto di Tag. La relativa data di stipula della scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento, il nome del notaio incaricato e il luogo (necessariamente Roma o Milano) prescelto per la stipula della scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento saranno individuati dal Socio Axiom e saranno comunicati per iscritto al Socio Cassian con almeno cinque (5) Giorni Lavorativi di anticipo (la "Data del Closing del Tag Along").

12.6 La Quota Oggetto di Tag sarà Trasferita al Prospettato Acquirente Tag Along dal Socio Cassian alla Data del Closing del Tag Along. Resta inteso che nel contratto definitivo di compravendita da stipularsi con l'acquirente Terzo, il Socio Cassian dovrà, tra l'altro, (x) rendere dichiarazioni e garanzie al (e assumere i relativi obblighi di indennizzo nei confronti del) Terzo acquirente pari passu con il Socio Axiom e (y) fare in modo che la Quota Oggetto di Tag sia libera da qualsiasi Gravame e che i membri degli organi amministrativi e di controllo designati dal Socio Cassian rassegnino le proprie dimissioni dalle rispettive cariche e da qualsiasi altro incarico di amministratore e/o rapporto di lavoro esistente con il Gruppo.

12.7 Qualora, e nella misura in cui, a seguito del Trasferimento della Quota Oggetto di Tag, al Socio Cassian sia richiesto di procurare le dimissioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società, il Socio Axiom dovrà (A) adoperarsi affinché l'acquirente Terzo (i) consegna al Socio Cassian una liberatoria a beneficio di tutti gli amministratori e sindaci

dimissionari della Società con la quale l'acquirente Terzo abbia rinunciato a qualsiasi azione nei loro confronti in relazione alla carica ricoperta (eccezion fatta per i casi di colpa grave o dolo), (ii) faccia in modo che l'assemblea dei soci della Società si tenga regolarmente alla Data del Closing del Tag Along al fine di deliberare la piena liberazione, nella misura massima consentita dalla Legge, degli amministratori e dei sindaci dimissionari della Società da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività e funzioni da loro svolte in qualità di amministratori/sindaci della Società per l'intero periodo della loro carica e fino alla Data del Closing del Tag Along (eccezion fatta per i casi di colpa grave o dolo); o (B) far sì che le stesse condizioni negoziate con l'acquirente Terzo con riferimento agli amministratori e sindaci dimissionari nominati su designazione del Socio Axiom si applichino anche agli amministratori e sindaci nominati su designazione dal Socio Cassian.

12.8 Tutti i costi e le spese dell'operazione (incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili) derivanti dalla vendita della Quota in Vendita e della Quota Oggetto di Tag all'acquirente Terzo, o ad essa collegate, saranno a carico dei Soci pro-quota rispetto alle rispettive Quote.

### **ARTICOLO 13. DIRITTO DI TRASCINAMENTO**

13.1 Ferme restando le disposizioni dell'articolo 11 e in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, qualora il Socio Axiom intenda effettivamente Trasferire la Quota in Vendita ad un acquirente Terzo, se del caso, selezionato ad esito dell'esperimento della procedura di Prima Offerta, il Socio Axiom avrà la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di esercitare un diritto di trascinamento sulla Quota del Socio Cassian ai sensi del presente articolo 13 a condizione che il prezzo offerto per la Quota del Socio Cassian dall'acquirente Terzo sia superiore al Prezzo Minimo.

13.2 In tal caso, il Socio Axiom invierà al Socio Cassian una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Drag") in cui (x) vengano indicati i termini e le condizioni della proposta di Trasferimento, ivi compresi la denominazione sociale dell'acquirente Terzo, la Quota in Vendita, il prezzo offerto dall'acquirente Terzo per la Quota in Vendita e i termini, le condizioni e le modalità di vendita e di pagamento del prezzo, (y) venga richiesto al Socio Cassian di Trasferire all'acquirente Terzo la Quota di propria titolarità nella sua totalità (e non meno della sua totalità) (la "Quota Oggetto di Drag"), agli stessi termini e condizioni offerti dall'acquirente Terzo.

13.3 Alla ricezione della Comunicazione di Drag, il Socio Cassian sarà tenuto a Trasferire la Quota Oggetto di Drag all'acquirente Terzo, ai medesimi termini e condizioni

indicati nella Comunicazione di Drag, espletando tutte le formalità richieste in relazione ad esso. La relativa data per la stipula della scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento, il nome del notaio incaricato e il luogo prescelto per la stipula della scrittura privata autenticata concernente il Trasferimento (necessariamente Roma o Milano) saranno individuati dal Socio Axiom e saranno comunicati per iscritto al Socio Cassian con almeno cinque (5) Giorni Lavorativi di anticipo (la "Data del Closing del Drag Along").

13.4 La Quota Oggetto di Drag sarà Trasferita all'acquirente Terzo dal Socio Cassian alla Data del Closing del Drag Along, contestualmente al Trasferimento della Quota in Vendita. Resta inteso che nel contratto definitivo di compravendita da stipularsi con l'acquirente Terzo, il Socio Cassian dovrà, tra l'altro, (x) rendere dichiarazioni e garanzie al (e assumere i relativi obblighi di indennizzo nei confronti del) Terzo acquirente pari passu con il Socio Axiom e (y) fare in modo che la Quota Oggetto di Drag sia libera da qualsiasi Gravame e i membri degli organi amministrativi e di controllo designati dal Socio Cassian rassegnino le proprie dimissioni dalle rispettive cariche e da qualsiasi altro rapporto di amministrazione e/o di lavoro esistente con il Gruppo.

13.5 Tutti i costi e le spese dell'operazione (incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili) derivanti dalla vendita della Quota in Vendita e della Quota Oggetto di Drag all'acquirente Terzo, o ad essa collegate, saranno a carico dei Soci pro quota rispetto alle rispettive Quote.

13.6 Nel caso in cui il Socio Cassian non sia d'accordo con il Prezzo Minimo indicato nella Comunicazione di Drag, dovrà esprimere e motivare per iscritto il proprio dissenso entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Drag e, in tal caso, sarà nominato un Esperto per dirimere la controversia. In tal caso, il Socio Cassian sarà comunque tenuto a Trasferire la Quota Oggetto di Drag all'acquirente Terzo alla Data del Closing del Drag Along purché il Socio Axiom si impegni a pagare irrevocabilmente e incondizionatamente al Socio Cassian, anche l'eventuale differenza positiva tra il (minor) prezzo offerto dall'acquirente Terzo e il (maggior) Prezzo Minimo Drag che fosse eventualmente determinato dall'Esperto.

#### **ARTICOLO 14. CALL OPTION**

14.1 In caso di (i) violazione da parte del Socio Cassian delle disposizioni in materia di lock-up di cui al paragrafo 9.1 e/o (ii) occorrenza di un Cambio Partecipativo di Cassian (uno qualsiasi dei due eventi, un "Evento di Attivazione dell'Opzione Call"), il Socio Cassian concede al Socio Axiom, ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, un'opzione irrevocabile per l'acquisto della propria intera Quota ai

termini e alle condizioni di cui al presente articolo 14 (l'"Opzione Call").

14.2 L'Opzione Call potrà essere esercitata dal Socio Axiom in qualsiasi momento (anche in pendenza del Periodo di Lock-Up) entro sessanta (60) Giorni Lavorativi dalla data in cui il Socio Axiom sia venuto a conoscenza del verificarsi di un Evento di Attivazione dell'Opzione Call (il "Periodo di Esercizio dell'Opzione Call") per un prezzo pari al Valore di Mercato Scontato dell'intera Quota di titolarità del Socio Cassian (il "Prezzo dell'Opzione Call").

14.3 Al verificarsi di un Evento di Attivazione dell'Opzione Call, il Socio Axiom avrà il diritto di esercitare l'Opzione Call comunicando per iscritto al Socio Cassian - entro il Periodo di Esercizio dell'Opzione Call - la propria intenzione in tal senso, unitamente all'indicazione del Prezzo dell'Opzione Call, del luogo e della data previsti per il perfezionamento del Trasferimento della relativa Quota e del nome del notaio prescelto (la "Comunicazione di Esercizio").

14.4 L'Opzione Call sarà validamente esercitata e si tradurrà in una valida compravendita dell'intera Quota di proprietà del Socio Cassian, alla consegna da parte del Socio Axiom della Comunicazione di Esercizio. Il trasferimento della proprietà e del rischio passerà al Socio Axiom al perfezionamento della compravendita, contestualmente al pagamento del Prezzo dell'Opzione Call. In attesa del perfezionamento della compravendita di cui sopra, tutti i diritti del Socio Cassian (e tutti gli obblighi del Socio Axiom) ai sensi del presente statuto saranno immediatamente e automaticamente sospesi per effetto dell'esercizio dell'Opzione Call.

14.5 Qualora il Socio Cassian non sia d'accordo con il Prezzo dell'Opzione Call indicato nella Comunicazione di Esercizio, dovrà comunicare e motivare il proprio disaccordo per iscritto al Socio Axiom, entro e non oltre dieci (10) Giorni Lavorativi dalla consegna della Comunicazione di Esercizio. In tal caso, dovrà essere nominato un Esperto per risolvere la controversia e il Socio Cassian sarà comunque tenuto a Trasferire la propria intera Quota al Socio Axiom purché quest'ultimo si impegni a pagare irrevocabilmente e incondizionatamente al Socio Cassian, anche l'eventuale differenza positiva tra il (minor) Prezzo dell'Opzione Call indicato dal Socio Axiom nella Comunicazione di Esercizio e il (maggior) Valore di Mercato Scontato dell'intera Quota di titolarità del Socio Cassian che fosse eventualmente determinato dall'Esperto.

14.6 Il pagamento del Prezzo dell'Opzione Call da parte del Socio Axiom al Socio Cassian e il contestuale Trasferimento della relativa Quota al Socio Axiom avverranno alla data che il Socio Axiom comunicherà per iscritto al Socio Cassian e

che, in ogni caso, non potrà essere successiva (i) al ventesimo (20°) Giorno Lavorativo successivo alla consegna della Comunicazione di Esercizio, nel caso in cui esso non sia stato contestato dal Socio Cassian; (ii) al ventesimo (20°) giorno di calendario successivo alla determinazione dell'Esperto, nel caso in cui la Comunicazione di Esercizio sia stata contestata dal Socio Cassian; ovvero (iii) al ventesimo (20°) giorno di calendario successivo alla ricezione da parte del Socio Axiom di tutte le necessarie approvazioni delle autorità pubbliche (se del caso).

#### **CAPO IV**

##### **DECISIONI DEI SOCI**

###### **ARTICOLO 15. DECISIONI DI COMPETENZA DEI SOCI**

15.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente Capo IV ed il suo diritto di voto vale in misura proporzionale alla sua Quota.

###### **ARTICOLO 16. DECISIONI DA ADOTTARE MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

Con riferimento alle materie di cui all'articolo 2479, comma secondo, numeri 4) e 5) del codice civile, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis del codice civile, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. I Soci, inoltre, decidono mediante deliberazione assembleare quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresenta almeno un terzo del capitale sociale e in qualunque altro caso previsto dalla Legge.

###### **ARTICOLO 17. CONVOCAZIONE E QUORUM**

17.1 L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera, o nel territorio di Guernsey. In caso di impossibilità o di inattività del presidente, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato.

17.2 L'assemblea dei soci è convocata con lettera raccomandata A.R., a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviati all'ultimo indirizzo o numero telefonico (a seconda dei casi) dei Soci risultante dal registro delle imprese, con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere predisposto in doppia lingua (italiano/inglese) e dovrà riportare il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per l'adunanza e l'ordine del giorno che riporti, con ragionevole

dettaglio, gli argomenti da trattare, nonché la data, l'ora e il luogo della seconda adunanza, qualora la prima vada deserta o non siano raggiunte le maggioranze richieste dal presente statuto.

All'avviso di convocazione dovranno altresì essere allegate le copie di ogni documento di supporto e di ogni documento rilevante redatto o tradotto in inglese.

17.3 L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità di cui al paragrafo 17.2, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo (ove nominato) e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'eventuale opposizione alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta per iscritto, o in assemblea, o con apposita comunicazione.

17.4 Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi liberamente rappresentare in assemblea, con delega scritta che deve essere conservata agli atti della Società. La delega può essere conferita anche a soggetti non-soci, a membri degli organi amministrativi e a dipendenti e collaboratori della Società o a membri degli organi amministrativi o a dipendenti e collaboratori delle società Controllate dalla Società.

17.5 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti Soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, ad eccezione, delle delibere relative alle seguenti materie che - ove sottoposte all'approvazione dell'assemblea e fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 17.6, - potranno essere assunte solo con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentino almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale sociale della Società:

a) decisioni aventi ad oggetto l'effettuazione di operazioni che comportino una modifica sostanziale dell'attività svolta di volta in volta dalla Società, come risulta dall'oggetto sociale stabilito nel presente statuto;

b) decisioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto (compreso, per chiarezza, qualsiasi aumento o riduzione del capitale sociale ma escluso, in ogni caso, qualsiasi aumento di capitale relativo a qualsiasi Finanziamento di Emergenza o a qualsiasi impegno assunto dai Soci sulla base di separati accordi stipulati per iscritto tra tutti i Soci);

c) decisioni riguardanti lo scioglimento, la liquidazione, o l'avvio di una procedura di ristrutturazione aziendale volontaria o altre misure analoghe nei confronti della Società; e/o

d) salvo che una delle seguenti operazioni sia già prevista nel piano industriale e/o nel budget annuale di volta in volta approvato dai competenti organi sociali, qualsiasi decisione della Società in merito a fusioni, scissioni e/o trasformazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo 17.5 si applicano anche alle decisioni dei Soci che siano adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 19.

17.6 Il diritto particolare del Socio Cassian previsto - con riferimento al quorum deliberativo dell'assemblea dei soci - al paragrafo 17.5 che precede cesserà di avere validità ed efficacia laddove: (i) la Quota del Socio Cassian venga ridotta in modo da rappresentare meno del venti per cento, (20%) del capitale sociale della Società, (ii) si sia verificata una violazione da parte del Socio Cassian delle disposizioni in materia di lock-up di cui al paragrafo 9.1 che precede, (iii) si sia verificato un Cambio Partecipativo di Cassian e/o (iv) il Socio Cassian e/o uno dei suoi soci diretti e/o indiretti, Sig.ri Umberto Deodati, Giuseppe Monaco e Daniele Pistoia, abbia violato i propri impegni a non svolgere, direttamente o indirettamente, nel Territorio attività in concorrenza con quella svolta dalla Società sulla base dei termini economici e di durata indicati nei contratti di lavoro dipendente stipulati con la Società.

17.7 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della Legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

#### **ARTICOLO 18. SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza, impedimento o sua rinuncia, l'assemblea sarà presieduta dalla persona - non necessariamente socia - eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, avente la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. Nei casi di Legge ovvero quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

18.2 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati in audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, e cioè a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, la relativa documentazione;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento ai fini della partecipazione ai lavori.

18.3 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata; nel caso in cui durante l'assemblea venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno ritenute valide le delibere fino a quel momento adottate.

18.4 In tutti i casi in cui l'assemblea sia convocata al di fuori del territorio dello stato italiano, dovrà essere permesso ai soci di partecipare alla riunione in tele conferenza con le modalità di cui ai paragrafi 18.2 e 18.3.

#### **ARTICOLO 19. CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

19.1 Fatto salvo quanto disposto all'articolo 16, le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

19.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché: (i) sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione; (ii) sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (iii) sia data tempestiva comunicazione ai componenti del consiglio di amministrazione e all'organo di controllo (se nominato); (iv) nessun amministratore, membro dell'organo di controllo o un numero di Soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale si sia opposto all'adozione della decisione sulla base della consultazione scritta; e, infine, (v) tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura del consiglio di amministrazione nel libro delle decisioni dei soci e conservati agli atti della Società. In particolare, ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei Soci espresso per iscritto, il presidente predispone il testo della delibera, lo trasmette all'organo di controllo (ove nominato), onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, a tutti i Soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo della delibera sottoscrivendo un apposito documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

19.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento (ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione) da parte di tanti

Soci che rappresentino la maggioranza prevista dal paragrafo 17.5. Il procedimento deve concludersi entro dieci (10) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta, quale trasmessa dal presidente ai sensi del paragrafo 19.2.

19.4 Il momento in cui si considera assunta la decisione dei Soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del Socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della relativa decisione. La mancata trasmissione del documento sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla ricezione è considerata voto contrario alla delibera proposta. Se i consensi ottenuti rappresentano la maggioranza richiesta, la decisione così assunta deve essere tempestivamente comunicata, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i Soci, ai componenti del consiglio di amministrazione e all'organo di controllo (se nominato), e deve essere trascritta tempestivamente a cura del presidente nel libro delle decisioni dei Soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le eventuali osservazioni dell'organo di controllo;
- d) le generalità dei Soci che hanno sottoscritto il testo della delibera proposta.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei Soci vanno conservati presso la Società unitamente al libro delle decisioni dei soci.

19.5 L'individuazione dei Soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata da qualunque amministratore con riferimento alle risultanze del registro delle imprese alla data dell'inizio della procedura, salvo in ogni caso quanto previsto al paragrafo 8.1; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo Socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del Socio Trasferente allegando l'attestazione di un notaio circa l'avvenuto deposito presso il registro delle imprese dell'atto per effetto del quale esso ha acquistato la qualità di Socio, salvo in ogni caso, quanto previsto al paragrafo 8.1.

## **CAPO V**

### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 20. COMPOSIZIONE, COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

20.1 La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette (7) membri, di cui - fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 20.2 - non più di tre (3) designati dal Socio Cassian, il quale nell'esercizio del presente diritto particolare potrà

designare esclusivamente i 3 fondatori, Signori Umberto Deodati, Giuseppe Monaco e Daniele Pistoia (i "Fondatori").

Possono ricoprire la carica di amministratore anche i non soci. Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito all'atto della loro nomina. Gli amministratori scaduti dalla carica sono rieleggibili. Ciascun amministratore può rinunciare all'incarico mediante comunicazione scritta indirizzata al consiglio di amministrazione. Ciascun amministratore può essere revocato in un qualunque momento con decisione dei Soci.

In occasione dell'assemblea che delibera in merito alla nomina degli amministratori, il presidente dichiarerà e farà annotare a verbale l'identità del Socio da cui proviene la designazione di ogni singolo amministratore.

20.2 I diritti particolari del Socio Cassian previsti - con riferimento ai diritti di designazione di non più tre (3) membri del consiglio di amministrazione - al paragrafo 20.1 che precede cesseranno di avere validità ed efficacia:

a) limitatamente al diritto di designazione del singolo amministratore da designarsi nella persona del Fondatore interessato, in caso di morte, dimissioni o revoca per malattia o giusta causa di tale socio Fondatore dalla carica di componente dell'organo amministrativo;

ovvero

b) con riferimento ai diritti di designazione di tutti e tre (3) gli amministratori (i.e. al Socio Cassian non spetterà alcun diritto di designazione), laddove:

(i) la Quota del Socio Cassian venga ridotta in modo da rappresentare meno del venti per cento (20%) del capitale sociale della Società;

(ii) si sia verificata una violazione da parte del Socio Cassian delle disposizioni in materia di lock-up di cui al paragrafo 9.1 che precede;

(iii) si sia verificato un Cambio Partecipativo di Cassian; e/o

(iv) il Socio Cassian e/o uno dei suoi soci diretti e/o indiretti, Sig.ri Umberto Deodati, Giuseppe Monaco e Daniele Pistoia, abbia violato i propri impegni a non svolgere, direttamente o indirettamente, nel Territorio attività in concorrenza con quella svolta dalla Società sulla base dei termini economici e di durata indicati nei contratti di lavoro dipendente stipulati con la Società.

20.3 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dei Soci nei casi richiesti dalla Legge e ferme restando,

altresì, le competenze esclusive dei Soci ai sensi di Legge o di statuto.

#### **ARTICOLO 21. RAPPRESENTANZA SOCIALE**

21.1 La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

21.2 La rappresentanza della Società spetta, altresì, agli amministratori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti loro nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 22. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

22.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 22.8, il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

22.2 Il presidente del consiglio di amministrazione, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Le formalità di convocazione del consiglio di amministrazione possono essere delegate ad un terzo per conto del presidente.

22.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con lettera raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica inviato all'ultimo indirizzo risultante dal registro delle imprese (o altrimenti comunicato al consiglio di amministrazione con dichiarazione sottoscritta dalla persona in questione) ricevuto non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, non meno di ventiquattro (24) ore prima. La presenza del consigliere in riunione costituisce rinuncia implicita alla preventiva convocazione di tale riunione, salvo nel caso in cui il consigliere partecipi alla riunione e si opponga, in tale riunione, alla trattazione di qualunque argomento per mancanza di sua tempestiva convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere predisposto in doppia lingua (italiano/inglese) e dovrà riportare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno indicante, con ragionevole dettaglio, gli argomenti da trattare nella riunione. Qualora un qualunque argomento non sia identificato con ragionevole dettaglio nell'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione non potrà votare sullo stesso, salvo che tutti i consiglieri presenti non abbiano consentito di votare sullo stesso.

All'avviso di convocazione dovranno altresì essere allegate le copie di ogni documento di supporto e di ogni documento rilevante redatto o tradotto in inglese.

22.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un luogo raggiungibile con normali mezzi di trasporto. Le riunioni del consiglio di amministrazione si

possono svolgere anche per audio- o video-conferenza, alle condizioni dettate per l'assemblea dei soci dai paragrafi 18.2 e 18.3.

22.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno degli amministratori designato a maggioranza degli intervenuti.

22.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione, delle delibere relative alle seguenti materie che, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 22.7 che segue, possono essere validamente adottate soltanto laddove la maggioranza assoluta dei presenti includa:

(i) il voto favorevole di almeno due (2) amministratori designati dal Socio Cassian, sino a quando tutti gli amministratori designati dal Socio Cassian rimarranno in carica; ovvero

(ii) il voto favorevole di almeno un (1) amministratore designato dal Socio Cassian, sino a quando almeno due (2) amministratori designati dal Socio Cassian rimarranno in carica; restando inteso che, laddove restasse in carica solo (1) un amministratore designato dal Socio Cassian ovvero nessun amministratore designato dal Socio Cassian restasse in carica, tutte le deliberazioni potranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (i.e. senza che tale maggioranza debba necessariamente includere il voto favorevole di uno o più amministratori designati dal Socio Cassian);

a) qualsiasi approvazione o modifica del piano industriale e/o del budget annuale;

b) la modifica dello statuto di una qualsiasi delle Controllate;

c) decisioni riguardanti lo scioglimento, la liquidazione, o l'avvio di una procedura di ristrutturazione aziendale volontaria o altre misure analoghe nei confronti di una qualsiasi delle Controllate;

e, nella misura in cui alcuno dei seguenti atti, attività e operazioni non sia già previsto in qualsivoglia piano industriale e/o budget annuale approvato:

d) spese in conto capitale superiori a 100.000,00 euro per singola operazione e a 300.000,00 euro in totale all'anno;

e) l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente presso banche estere;

f) rilascio di garanzie a favore di terzi (comprese le società Controllate) o per debiti di terzi, tranne che nel corso ordinario dell'attività;

g) qualsiasi modifica o cessazione anticipata degli incarichi dei consiglieri designati dal Socio Cassian e/o dei contratti di lavoro dipendente dei soggetti che ricoprono tali cariche,

salvo in caso di revoca dell'incarico di consigliere e/o risoluzione del relativo contratto di lavoro per malattia o per giusta causa;

h) il licenziamento di dirigenti (ad eccezione di licenziamenti (i) per giusta causa, come definiti dalla Legge e dalla giurisprudenza italiana applicabile, e/o (ii) nel caso in cui la performance del Gruppo si sia dimostrata significativamente inadeguata rispetto agli obiettivi e ai risultati identificati nel piano industriale e/o nel budget annuale);

i) la stipula di qualsiasi finanziamento di importo superiore a 100.000,00 Euro per singola operazione o serie di operazioni correlate (compresa la concessione di diritti di garanzia);

j) l'avvio di joint venture, di alleanze strategiche o di operazioni straordinarie, che non rientrino nell'operatività ordinaria;

k) qualsiasi decisione in merito a (i) fusioni, scissioni e/o trasformazioni delle Controllate e/o (ii) acquisizioni e/o conferimenti in natura di aziende/rami d'azienda di valore superiore a Euro 200.000,00 per singola operazione;

l) qualsiasi istruzione di voto ai rappresentanti della Società nelle assemblee dei soci di qualsiasi Controllata in relazione alle materie indicate nel paragrafo 17.5 e/o nel presente paragrafo 22.6.

22.7 I diritti particolari del Socio Cassian previsti - con riferimento al quorum deliberativo delle decisioni degli amministratori - ai numeri (i) e (ii) del paragrafo 22.6 che precede cesseranno di avere validità ed efficacia laddove: (i) la Quota del Socio Cassian venga ridotta in modo da rappresentare meno del venti per cento (20%) del capitale sociale della Società, (ii) si sia verificata una violazione da parte del Socio Cassian delle disposizioni in materia di lock-up di cui al paragrafo 9.1 che precede, (iii) si sia verificato un Cambio Partecipativo di Cassian e/o (iv) il Socio Cassian e/o uno dei suoi soci diretti e/o indiretti, Sig.ri Umberto Deodati, Giuseppe Monaco e Daniele Pistoia, abbia violato i propri impegni a non svolgere, direttamente o indirettamente, nel Territorio attività in concorrenza con quella svolta dalla Società sulla base dei termini economici e di durata indicati nei contratti di lavoro dipendente stipulati con la Società.

22.8 Gli amministratori possono, altresì, adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, eccetto che per le decisioni relative alle materie di cui all'articolo 2475, quinto comma, del codice civile, che devono essere adottate con metodo collegiale, ovvero nei casi in cui uno o più membri del consiglio richiedano l'adozione del metodo collegiale.

22.9 Le procedure di consultazione scritta o di acquisizione

del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento (ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione) da parte di un numero di amministratori che formino la maggioranza richiesta dal paragrafo 22.6 in relazione alla materia oggetto di decisione. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro dieci (10) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata negli archivi della Società.

22.10 I Soci determinano l'importo complessivo della remunerazione spettante agli amministratori. In mancanza di determinazione di tale indennità o compenso, si intenderà che l'amministratore, nell'accettare la carica, vi abbia rinunciato.

#### **ARTICOLO 23. ORGANI DELEGATI**

23.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti posti dalla Legge e dal presente statuto, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

23.2 Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe, fermo restando che gli organi delegati sono comunque tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, con cadenza almeno trimestrale.

23.3 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

#### **ARTICOLO 24. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

24.1 I Soci, con delibera adottata nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, possono nominare un organo di controllo e/o un revisore, a loro scelta, oltre ai casi in cui ciò costituisca un obbligo di Legge.

24.2 L'organo di controllo vigila sulla gestione della Società, sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il revisore legale è investito della revisione legale dei

conti della Società ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39/2010. Il revisore legale dovrà essere una società di revisione da selezionarsi, a scelta dei Soci, tra le cosiddette "Big Four".

24.3 L'organo di controllo sarà costituito da un collegio composto da tre (3) componenti effettivi e da due (2) supplenti. Le riunioni dell'organo collegiale possono tenersi per audio- o video-conferenza, alle stesse condizioni previste per le riunioni dell'assemblea dei Soci dai paragrafi 18.2 e 18.3. I membri dell'organo di controllo possono essere rieletti.

24.4 Per i requisiti, le responsabilità ed i doveri, nonché per il funzionamento e la remunerazione dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, si rinvia alle disposizioni applicabili di Legge.

#### **ARTICOLO 25. ESERCIZIO SOCIALE E UTILI**

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla predisposizione del progetto di bilancio della Società a norma di Legge.

25.3 Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro centoventi (120) giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della Società, entro centottanta (180) giorni.

#### **CAPO VI**

#### **RECESSO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 26. RECESSO**

26.1 Ciascun Socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dall'articolo 2473, primo comma, del codice civile e negli altri casi previsti dalla Legge.

26.2 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera Quota di cui il Socio recedente è titolare.

26.3 Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata da spedirsi entro trenta (30) giorni dalla data di iscrizione nel registro imprese della decisione che legittima il recesso. Nel caso in cui il recesso sia legittimato da un fatto diverso da una decisione soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, la predetta comunicazione dovrà essere inviata entro trenta (30) giorni dal momento in cui il Socio recedente ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

26.4 Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è ricevuta dall'organo amministrativo.

26.5 A partire dal momento in cui il recesso viene

esercitato, la Quota del Socio recedente diventa inalienabile sino al completamento delle procedure di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 2473 del codice civile. Dell'esercizio del diritto di recesso dovrà essere data comunicazione al registro delle imprese ai fini dell'iscrizione sul medesimo.

26.6 La Quota del Socio recedente sarà a questi rimborsata, in proporzione del patrimonio sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla Legge. Il valore del patrimonio della società sarà determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito alla data del recesso, avendo riguardo alla consistenza economica e patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. La determinazione dell'organo amministrativo sarà comunicata al Socio recedente entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'organo amministrativo; entro i successivi trenta (30) giorni, il Socio recedente avrà diritto di comunicare il proprio disaccordo in merito alla determinazione dell'organo amministrativo, specificandone le ragioni; essendo inteso che, in difetto di tempestiva comunicazione del proprio disaccordo da parte del Socio recedente, la determinazione dell'organo amministrativo si intenderà accettata dal Socio recedente e vincolante ai fini dell'applicazione del presente articolo 26.

26.7 In caso di tempestiva comunicazione del proprio disaccordo da parte del Socio recedente ai sensi del paragrafo 23.6 che precede, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, sarà effettuata da dall'Esperto che sarà nominato per dirimere la controversia.

#### **ARTICOLO 27. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### **ARTICOLO 28. PROCEDURA DI EXIT**

28.1 A seguito della scadenza del Periodo di Lock-Up e in qualsiasi momento successivo, ciascun Socio avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione e comunicandolo per iscritto all'altro Socio, di avviare la procedura finalizzata alla realizzazione di un Evento di Exit (la "Procedura di Exit"), in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 28.

28.2 A seguito della consegna della comunicazione di cui sopra, i Soci discuteranno in buona fede l'opportunità di conferire ad un primario consulente finanziario, che sarà selezionato dal Socio Axiom, un mandato congiunto per l'assistenza relativa alla Procedura di Exit (il "Mandato Congiunto").

28.3 Qualora i Soci non raggiungano un accordo in merito ai termini e alle condizioni di un Mandato Congiunto, il Socio Axiom avrà comunque il diritto di avviare in qualsiasi momento una Procedura di Exit e il Socio Cassian e i suoi soci, diretti e indiretti, collaboreranno fattivamente e in buona fede con il Socio Axiom per consentire e garantire lo svolgimento di una efficiente, corretta e ordinata Procedura di Exit (ivi incluso con riferimento all'organizzazione di una procedura competitiva di vendita, all'allestimento di data room virtuali e al caricamento della relativa documentazione, con riferimento a qualsiasi processo di due diligence e all'organizzazione di presentazioni del management e colloqui con qualsiasi potenziale acquirente).

28.4 Per maggior chiarezza, resta inteso che per tutta la durata della Procedura di Exit (e fino alla completa realizzazione di un Evento di Exit), continueranno ad applicarsi le limitazioni al Trasferimento delle Quote previste dagli articoli 10, 11, 12 e 13 di cui sopra.

28.5 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 28.4, al momento dell'avvio di una Procedura di Exit:

- a) qualsiasi Socio che stia negoziando autonomamente la vendita delle proprie Quote a terzi, dovrà sospendere e ricondurre tali trattative nel contesto della Procedura di Exit in corso; e
- b) il Diritto di Prima Offerta del Socio Cassian sarà automaticamente sospeso per tutta la durata della Procedura di Exit, mentre continueranno ad applicarsi il diritto di co-vendita di cui all'articolo 12 e il diritto di trascinarsi di cui all'articolo 13.

#### **CAPO VII**

#### **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ARTICOLO 29. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno deferite al Tribunale di Milano.

##### **ARTICOLO 30. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Firmato in originale UMBERTO DEODATI

GIANLUCA SBARDELLA NOTAIO

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

A DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO A DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO

(Art.22, D.Leg.vo n.82/2005 Art.68-ter, Legge n.89/1913)

Certifico io sottoscritto dottor GIANLUCA SBARDELLA Notaio in Roma, con studio in Via Appia Nuova n.96 ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 luglio 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale cartaceo depositato alle mie raccolte, conservato a norma di legge.

Roma, il giorno uno agosto duemilaventitré.

File firmato digitalmente dal dott. GIANLUCA SBARDELLA Notaio.